

N. R.G. 2015/10883



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice designato,

a scioglimento della riserva che precede,

letti gli atti del procedimento e ritenuta la propria competenza;

vista l'istanza cautelare ex art. 140, comma 8 del Cod. Consumo e gli art. 669 bis e sg. c.p.c. presentata dall' _____ con cui, premessa la legittimazione ad agire della ricorrente ex art. 139, 140 e 2 Cod. Consumo, è stato chiesto al Tribunale di inibire alla Banca _____ ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi maturati sui contratti di conto corrente in essere con i consumatori e comunque di inibire l'applicazione degli interessi anatocistici, oltre all'adozione delle pronunce accessorie (inibitoria all'impiego di clausole disciplinanti l'anatocismo passivo nelle condizioni generali di contratto, pubblicazione sulla stampa e sul sito della convenuta del contenuto del provvedimento richiesto, comunicazioni specifiche ai singoli clienti, penali in caso di inadempimento...);

rilevato che il ricorso è fondato sull'assunto per cui la modifica all'art. 120 del Tub disposta con la legge n. 147/2013 (in vigore dal primo gennaio 2014) avrebbe imposto il divieto di anatocismo anche per i contratti bancari con conseguente illegittimità con effetto immediato delle prassi bancarie anatocistiche legittimate dalla precedente versione del suddetto art. 120 del Tub;

rilevato che la norma modificata, per quanto interessa in questa sede, così recita: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere

Pagina 1

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 28ed0



nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale");

rilevato, invece, che in precedenza in forza della modifica del TUB introdotta dall'art. 25, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 342 del 4 agosto 1999, il Cibr era stato incaricato di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, in tal modo legittimando l'anatocismo bancario attivo e passivo;

rilevato, infatti, che in attuazione di tale delega, il Cibr con delibera del 9 febbraio 2000 aveva regolamentato le condizioni per l'applicazione dell'anatocismo (ad esempio prevedendo che gli interessi scaduti possono produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione posteriore alla scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi come previsto dall'art. 1283 c.c. mentre nelle operazioni in conto corrente la capitalizzazione degli interessi era legittima purché fosse contrattualmente prevista una medesima periodicità sia per gli interessi passivi che per gli interessi attivi);

rilevato, quindi, che la suddetta normativa del Cibr secondo la ricorrente, per quanto non formalmente abrogata dalla novella del 2013, in quanto norma secondaria incompatibile con l'attuale formulazione della norma primaria (ovvero l'art. 120 del Tub) dovrebbe intendersi per abrogata, con conseguente illegittimità delle pratiche anatocistiche sugli interessi passivi posti in essere dalla resistente in forza della normativa preesistente, non sussistendo inoltre, ad avviso della ricorrente, la necessità di un'ulteriore delibera Cibr per l'entrata in vigore del divieto disposto dal nuovo art. 120 del Tub, non essendovi indici normativi in tal senso ed essendo comunque la novella una norma completa e come tale direttamente applicabile senza la preventiva mediazione regolamentatrice del Cibr;



vista, quindi, la comparsa di costituzione con cui la convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente nonché l'infondatezza nel merito delle domande formulate;

rilevato che le contestazioni di merito attengono all'interpretazione da attribuire al nuovo art. 120 del Tub, che secondo la convenuta da un lato non vieterebbe l'anatocismo (in caso contrario la previsione sarebbe anzi contraria all'ordinamento comunitario) in quanto il dato letterale (ovvero l'impiego della locuzione "*gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori*") parrebbe consentire una prima capitalizzazione degli interessi (essendo dunque vietata solamente la capitalizzazione di ulteriori interessi) in aderenza alla disciplina previgente, mentre, dall'altro lato, la novella non potrebbe già essere considerata in vigore (essendo necessario al contrario l'intervento regolatore del Cibr ed essendo in caso di opposta soluzione interpretativa la novella incostituzionale in quanto il tempo concesso dal legislatore alle banche per l'adeguamento alla nuova normativa sarebbe stato irragionevolmente breve);

ritenuta, quindi, la legittimazione attiva della ricorrente, dovendosi al riguardo fare integrale richiamo, ex art. 118 disp. att. c.p.c., alle due ordinanze emesse in sede di reclamo dal Tribunale di Milano prodotte dalla ricorrente (doc. n. 7.1 e 7.2, anche sotto il profilo della legittimità della domanda volta ad inibire la capitalizzazione dei soli interessi passivi), osservandosi solamente in questa sede come, ad avviso del giudicante, clausole ipoteticamente affette da nullità non possono che essere considerate clausole scorrette ed inique ai sensi del Cod. Consumo, a differenza di quanto ritenuto dalla difesa della resistente, il che è sufficiente per fondare la legittimazione attiva della ricorrente ex art. 2 Cod. Consumo, come richiamato dall'art. 139 (e peraltro le conseguenze del ragionamento sviluppato dalla convenuta - pag. 10 e 11 comparsa - impedirebbero alle associazioni di consumatori di contestare la nullità di clausole vessatorie, il che francamente collide in modo frontale con la ratio della tutela consumeristica, che sarebbe irragionevolmente ammissibile solo in caso di condotte negoziali meno gravi in quanto non comportanti la nullità della clausola);



ritenuto, altresì, in punto legittimazione che la materia creditizia ben può essere fatta rientrare nell'ambito applicativo del Cod. Consumo (in forza del richiamo alla tipologia di condotte censurabili elencate nell'art. 2), in assenza di divieti di legge (espliciti od impliciti) ed essendo inconferente il richiamo all'art. 43 Cod. Consumo operato dalla convenuta, che concerne la sola ipotesi del credito al consumo, ovvero i contratti con cui il consumatore acquista un bene o un servizio grazie ad un finanziamento (capi secondo e terzo del titolo sesto Tub) e non gli ordinari rapporti in conto corrente (capo primo del titolo sesto Tub) oggetto del presente giudizio cautelare;

ritenuto, invece, quanto al merito che il ricorso non possa essere accolto sotto il profilo della mancanza del periculum in mora a sostegno della formulata domanda cautelare, periculum che l'art. 140 Cod. Consumo individua nell'esistenza di "giusti motivi d'urgenza", nozione che indubbiamente (come sostiene parte ricorrente) amplia la possibilità di ricorrere allo strumento cautelare anche in ipotesi in cui non sussiste quel pregiudizio grave ed irreparabile previsto invece per la tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ma che in ogni caso prevede la presenza di un requisito d'urgenza ulteriore rispetto alla mera fondatezza in diritto della pretesa fatta valere;

ritenuto, quindi, e contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, che i giusti motivi d'urgenza non possano di per sé essere individuati nel carattere diffusivo del danno lamentato presso una potenzialità indeterminata di consumatori attuali e futuri, perché in tal modo vi sarebbe perfetta coincidenza fra l'ordinaria azione inibitoria di merito concessa alle associazioni a tutela dei consumatori e l'azione inibitoria cautelare;

ritenuto al riguardo di dover richiamare le premesse di cui all'ordinanza collegiale del Tribunale di Milano del 3 aprile 2015 citata da parte ricorrente (per quanto le conclusioni alla fine tratte siano state in quella sede opposte a quelle che stanno per leggersi);



ritenuto, quindi, che *“deve ritenersi che i giusti motivi di urgenza non possano essere identificati o comunque ritenuti sussistenti per il solo carattere di diffusività della disciplina o della condotta che si assume lesiva degli interessi dei consumatori, dal momento che tale connotato è già di per sé presupposto stesso della legittimazione “ordinaria” delle associazioni consumeristiche, le quali, infatti, intanto possono agire autonomamente, in quanto operino “a tutela degli interessi collettivi dei consumatori” (art. 139 C.d.c.); il richiamo alla collettività dell’interesse del consumatore, infatti, necessariamente si ricollega e implica una portata diffusa dell’interesse in esame, che diversamente non potrebbe assumere carattere “collettivo”. Se, pertanto, si ritenesse di identificare i “giusti motivi di urgenza” con la mera diffusività della condotta o della clausola lesiva, ciò comporterebbe che, una volta riconosciuta la legittimazione ad agire delle associazioni consumeristiche, queste sarebbero sempre legittimate anche ad agire in via cautelare, dal momento che i presupposti dell’azione ordinaria e di quella di urgenza finirebbero per coincidere. Senonché una simile soluzione interpretativa non solo non sarebbe conciliabile con il dato normativo, che con riferimento alle azioni delle associazioni consumeristiche annovera tanto la tutela ordinaria che quella cautelare, ma entrerebbe in contrasto anche con i principi fondanti del nostro ordinamento processuale, là dove l’azione cautelare è sempre prefigurata come forma di tutela straordinaria, in presenza di requisiti tassativi, a fronte della tutela in via ordinaria. Se così è, quindi, si deve concludere che il presupposto atto a giustificare il ricorso alla tutela cautelare, ossia i “giusti motivi di urgenza” non possa essere individuato nel mero carattere diffuso dell’interesse tutelato, ma vada ricercato in un connotato ulteriore, il quale, peraltro, come anticipato, non deve essere identificato nel pregiudizio irreparabile ex art. 700 c.p.c.”;*

ritenuto, quindi, che nella fattispecie in esame i gravi motivi d’urgenza non possano essere ritenuti esistenti innanzi tutto alla luce del tempo trascorso fra l’inizio della condotta contestata alla resistente e la proposizione dell’inibitoria, atteso che la presente azione è stata proposta allorquando erano già passati ben 16 mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa nonché 5 mesi dall’inoltro da parte della ricorrente della propedeutica (e necessaria) diffida alla convenuta, la quale, da parte sua, da gennaio 2014 ad oggi aveva pubblicamente continuato ad applicare la vecchia (e per la verità anche attuale, in assenza di abrogazioni esplicite) delibera Cicc del 2000;



ritenuto, infatti, che l'inerzia della ricorrente come desumibile tanto dal tempo trascorso dall'entrata in vigore della nuova normativa quanto dall'inoltro della prima diffida rappresenti una circostanza tale da indebolire fortemente le esigenze sottese al concetto di urgenza di cui all'ottavo comma dell'art. 140 Cod. Consumo, in quanto l'inerzia protrattasi per un periodo di tempo pressoché coincidente a quello necessario per ottenere la decisione nel giudizio ordinario osta di principio all'applicazione del rimedio cautelare, escludendo quella urgenza che l'istante medesimo ha dimostrato di ritenere inesistente non rivolgendosi al giudice tempestivamente, il tutto da valutare nell'assenza di allegazione di una sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano determinato un diverso pregiudizio (infatti, *"non può ritenersi sussistente il requisito del "periculum in mora" richiesto per la proposizione del procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando per l'inattività del ricorrente sia decorso un periodo di tempo eccessivo dalla comunicazione del licenziamento al momento della introduzione del giudizio cautelare (nella specie, cinque mesi": Tribunale Milano, 18/09/2000)*);

ritenuto in secondo luogo che, anche qualora volesse ritenersi che l'effettività della tutela dei consumatori voluta dall'ordinamento comunitario implichi la tempestività dell'intervento giudiziario (sicché la necessità della tempestività della tutela andrebbe ad integrare da sola - insieme alla diffusività del danno - i giusti motivi d'urgenza contemplati dall'art. 140 Cod. Consumo), detta tempestività deve comunque correlarsi comparativamente alla condotta serbata dall' ricorrente prima dell'introduzione del giudizio cautelare;

ritenuto, in altre parole, che proprio il decorso di un notevole lasso di tempo dall'inizio della condotta contestata (gennaio 2014), nella piena notorietà della condotta stessa, prima dell'introduzione del giudizio cautelare faccia venire meno quelle esigenze di tempestività dell'intervento giudiziale sottese alla necessità di tutela del consumatore;

ritenuto, infatti, che diversamente opinando si tornerebbe a far coincidere il concetto giuridico dei "giusti motivi d'urgenza" con la diffusività dell'interesse leso (come avverrebbe se si consentisse alle associazioni di consumatori di proporre azioni



cautelari d'urgenza in ogni tempo, ovvero anche nel caso del decorso di diversi mesi – se non anni – dall'inizio della condotta contestata), il che – per quanto sopra ricordato – non può essere condiviso;

ritenuto altresì che i giusti motivi d'urgenza non possano essere ravvisati di per sé nel rischio che vengano stipulati nuovi contratti contenenti le clausole contestate dal momento che tale rischio altro non è che il requisito dell'attualità della condotta, attualità che tuttavia deve essere presente anche nel caso in cui si proceda con un'azione inibitoria mediante giudizio ordinario, con conseguente inidoneità distintiva dell'urgenza del rischio in questione;

ritenuto, inoltre, che ad indebolire sino ad elidere la presenza delle giuste ragioni d'urgenza contribuisce altresì la stessa condotta della convenuta la quale ha documentato di aver comunicato a tutti i propri correntisti al 31.12.2014 (doc. n. 7) le modifiche apportate all'art. 120 del Tub, riferendo loro altresì di essere in attesa delle delibere del Cidr sul da farsi, delibere cui comunque si atterrà (osservando incidentalmente il giudicante che il Cidr in ogni caso – ovvero anche in caso di ritenuta abrogazione dal primo gennaio 2014 della precedente disciplina disciplinante l'anatocismo – è obbligato ad intervenire nella materia giusta la delega contemplata dall'attuale formulazione dell'art. 120 del Tub e giusta la presenza di questioni tecniche/operative per le quali è comunque necessaria una sua regolamentazione);

ritenuto, infatti, che tale condotta contribuisca alla trasparenza e correttezza dell'operato della convenuta, avendo essa messo i propri clienti nelle condizioni di valutare la convenienza e la correttezza del suo operato (dovendosi inoltre a tal riguardo pure ricordare il dichiarato impegno a rispettare con effetto retroattivo ogni decisione in merito assunta dal Cidr, il che ridimensiona l'effetto pregiudizievole di natura patrimoniale conclusivamente a carico dei consumatori);

ritenuto, infine, che tutte le considerazioni che precedono devono altresì essere valutate alla stregua della natura degli interessi tutelati (trattasi di interessi di natura esclusivamente patrimoniale facilmente reintegrabili dalla convenuta), natura che, per



quanto di per sé non certamente ostativa all'accoglimento dell'istanza cautelare ex art. 140 Cod. Consumo, tuttavia contribuisce ad elidere il periculum in presenza di ulteriori elementi di segno avverso (quali quelli sopra ricordati), senza dimenticare l'esistenza di un'azione collettiva tipica per la tutela dei diritti patrimoniali dei correntisti (art. 140 bis Cod. Consumo) oltre che dell'azione inibitoria presentata in via ordinaria ex art. 140;

ritenuto che, pertanto, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato per mancanza di adeguato periculum, con conseguente assorbimento di ogni questione relativa al fumus (ed alle dedotte questioni pregiudiziali e costituzionali);

rilevato, infine, che le spese di lite alla luce della complessità delle questioni giuridiche trattate e della presenza di precedenti giurisprudenziali difformi, debbano essere integralmente compensate ex art. 92 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale,
in composizione monocratica,
respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa,
visti gli artt. 2, 139 e 140, comma 8 del Cod. Consumo e gli art. 669 bis e sg. c.p.
Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Torino, 16.06.2015.

Il Giudice
Luca Martinat

